

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 33/2014

del 19 settembre 2014

- 1) «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo»: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014
- 2) Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato: Consob ha approvato le modifiche al Regolamento del mercato MTS

1) «MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO»: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014

In data 12 settembre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo». Si riporta di seguito una sintesi dei profili più rilevanti:

- a) **trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria**: al fine della «eliminazione dell'arretrato» (Capo I) è previsto che, nelle cause civili di primo e secondo grado pendenti al 13.09.2014, non aventi ad oggetto diritti indisponibili, materie di lavoro, previdenza o assistenza sociale e che non sono state assunte in decisione, le parti possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale. Gli effetti sostanziali e procedurali prodotti con la domanda giudiziale restano fermi ed il lodo avrà l'effetto della sentenza. Nei processi di secondo grado l'arbitrato deve concludersi entro 120 gg. dall'accettazione degli arbitri; trascorso tale termine le parti hanno 60 gg. per riassumere il processo, pena l'estinzione;
- b) **passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione**: nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'art. 702-ter e invita le parti a indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, compresi i documenti e la relativa prova contraria;
- c) **procedura di negoziazione assistita facoltativa**: all'atto di conferimento dell'incarico l'avvocato deve informare della possibilità di ricorrere alla cd. negoziazione assistita. La convenzione di negoziazione dovrà precisare l'oggetto della controversia e il termine concordato per l'espletamento della procedura (min. 1 mese). La convenzione di negoziazione necessita della forma scritta *ab substantiam*. L'accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa anche tra coniugi al fine di raggiungere, in sussistenza di determinati presupposti di legge, una soluzione

concorsuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio;

- d) **procedura di negoziazione assistita obbligatoria**: nelle ipotesi di (i) domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e (ii) richieste di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino ad euro 50.000 nei casi previsti dall'art. 5, 1 bis D.Lgs. 20/2010, le parti devono, a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, tentare di risolvere bonariamente i propri conflitti mediante la predetta nuova negoziazione assistita;
- e) **riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato**: è stato modificato l'art. 1 della L. 742/1969. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» (anziché dal 1° agosto al 15 settembre). Inoltre, è stato introdotto l'art. 8 bis L. 97/1979, con previsione di un periodo annuale di ferie di trenta giorni per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e i procuratori dello Stato. Tali disposizioni entreranno in vigore a partire dall'anno 2015;
- f) **modifica all'art. 1284 c.c.**: all'art. 17 del decreto legge vi è la previsione di uno specifico saggio di interesse moratorio in relazione allo svolgimento del processo sia in sede giudiziaria sia in quella arbitrale. In particolare, viene disposto che «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale»;
- g) **modifiche in materia di esecuzione civile**: in materia di esecuzione civile viene (i) modificato il regime di competenza territoriale, prevedendosi che, per tutti i soggetti diversi dalle P.A., la competenza per l'espropriazione forzata dei crediti spetti al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; (ii) introdotta la possibilità per l'ufficiale giudiziario di ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare, il che ha il fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare sia presso il debitore sia presso terzi (e ciò in linea con alcuni ordinamenti giuridici europei); (iii) sempre allo scopo di una maggiore rapidità ed efficienza della giustizia italiana, viene previsto che spetti al creditore trasmettere, per via telematica, in cancelleria la nota di iscrizione a titolo, unitamente all'atto di pignoramento, al titolo

esecutivo ed al precetto; (iv) viene introdotta una fattispecie di esito anticipato del processo esecutivo in ipotesi nelle quali risulti irragionevole il prosieguo del medesimo, in particolare per l'impossibilità per il creditore di vedere soddisfatte le proprie pretese alla luce, tra l'altro, del presumibile valore di realizzo delle stesse; (v) vengono eliminati i casi in cui la dichiarazione del terzo debitore debba essere resa in udienza dinanzi al giudice; (vi) si interviene sull'obbligo di ordinare la liberazione dell'immobile con la pronuncia dell'ordinanza di vendita; (vii) si interviene altresì sui provvedimenti circa i beni mobili estranei all'esecuzione.

Le modifiche di cui alle lett. a) e c) *supra* sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; le altre modifiche, salvo diverse previsioni espresse, entreranno in vigore con decorrenze ancorate alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

2) MERCATO TELEMATICO ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO: CONSOB HA APPROVATO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO MTS

Con Delibera n. 19020 assunta dalla Consob in data 10 settembre 2014 sono state approvate le modifiche al Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati (c.d. MTS, ossia Mercato telematico dei titoli di Stato), approvate in data 4 luglio 2014 dall'Assemblea della MTS spa.

Le modifiche hanno riguardato, da un lato, la disciplina dei contratti di c.d. "general collateral" (attraverso l'impiego dei quali è possibile porre in essere operazioni che hanno la finalità di prendere in prestito il contante, con impegno di restituzione ad una data prestabilita, a fronte del quale vengono dati in garanzia degli strumenti finanziari che la parte venditrice deve definire entro un termine prefissato) che vengono negoziati sul segmento pronti contro termine. Per tali contratti, grazie alle modifiche apportate dalla delibera in oggetto, viene introdotta la regola in base alla quale MTS spa si riserva il diritto di rivelare alle controparti le rispettive identità nei seguenti casi a) gli strumenti finanziari da consegnare non siano definiti entro il termine previsto dal contratto e b) l'esecuzione del contratto sia avvenuta in forma anonima mediante il servizio di controparte centrale; ciò al fine di facilitare la soluzione bilaterale delle controversie.

Dall'altro lato, con la medesima delibera, è stata effettuata la riduzione, per il segmento a pronti, del ciclo di regolamento delle

operazioni concluse. Pertanto si passerà dall'attuale sistema di regolamento al terzo giorno di mercato aperto successivo alla conclusione del contratto (T+3) al nuovo al secondo giorno di mercato aperto (T+2).

La delibera è pubblicata sul Bollettino della Consob e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.